

**STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO  
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI**

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: [lapolla@tpservice.it](mailto:lapolla@tpservice.it) [cavalleri@tpservice.it](mailto:cavalleri@tpservice.it)

**CIRCOLARE 5/2019**

**Genova, 21/01/2019**

**Oggetto: INAIL – DIFFERIMENTO SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE**

Ai fini della revisione delle tariffe dei premi e contributi Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, il termine per l'invio delle basi di calcolo (31 dicembre) è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il 2019 è altresì differita al 16 maggio 2019 la scadenza dell'autoliquidazione (denuncia delle retribuzioni e calcolo e versamento del premio), nonché la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte. In caso di pagamento del premio in 4 rate i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, si sopprime il premio supplementare dovuto in relazione all'incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti a inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni.

Infine, si escludono i premi Inail dall'ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile ed è ridotto dal 130 per mille al 110 per mille il tasso massimo applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio Inail.

Sul proprio sito l'Inail ha precisato quanto segue: “è rinviato da febbraio a maggio il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sulla base di quanto disposto dall'art. 1, co. 1125, della legge n.145 del 30 dicembre 2018 al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione. In particolare:

- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;

- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l'anno in corso è pari al 15,24%. Resta, inoltre, confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018”.

Auspucando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato  
Consulenti del Lavoro  
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**